REGOLAMENTO (CEE) N. 1004/71 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1971

relativo alla fissazione dei prelievi applicabili agli oli d'oliva che non hanno subìto un processo di raffinazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, e l'articolo 9,

considerando che i criteri e le modalità per la determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE per gli oli d'oliva che non hanno subìto un processo di raffinazione, nonché quelli per la fissazione dei prelievi applicabili a tali prodotti sono stati stabiliti con il regolamento (CEE) n. 1775/69 della Commissione, dell'8 settembre 1969 (4) ;

considerando che il prelievo applicabile all'importazione dai paesi terzi e all'importazione degli oli non interamente ottenuti in Grecia o non trasportati direttamente da tale paese nella Comunità è calcolato con l'ausilio di un prezzo cif ; che tale prezzo deve essere determinato tenendo conto delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale ;

considerando che il prelievo all'importazione di olio d'oliva che non ha subìto un processo di raffinazione, interamente ottenuto da olive raccolte in Grecia e trasportato direttamente da tale paese nella Comunità è calcolato con l'ausilio di un prezzo franco frontiera determinato sulla base delle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato ellenico ; che è opportuno determinare quest'ultimo prezzo secondo gli stessi criteri applicabili per la determinazione del prezzo cif ;

considerando che per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera è opportuno che la Commissione prenda in considerazione tutte le offerte fatte sul mercato mondiale e sul mercato ellenico di cui abbia notizia ; che è necessario prevedere che, in mancanza di tali offerte o qualora queste non siano rappresentative, la Commissione prenda in considerazione le offerte di olio d'oliva importato fatte sul mercato della Comunità ; che in mancanza di queste ultime offerte conviene calcolare il prezzo cif e il prezzo franco frontiera sulla base dei prezzi sui mercati interni dei principali paesi terzi produttori ed esportatori, nonché sul mercato ellenico, sempreché corrispondano a possibilità effettive di esportazione ; che, in mancanza di tali prezzi, occorre prendere in considerazione quelli utilizzati per il calcolo del prelievo precedente ;

considerando che le offerte relative a prodotti che per quantità, qualità o presentazione non siano ritenuti rappresentativi devono essere scartate ; che devono essere scartati altresì i dati corrispondenti ad offerte a lungo termine non riflettenti la situazione di prodotti atti a formare oggetto di un collocamento immediato ;

considerando che il prezzo cif e il prezzo franco frontiera devono essere determinati per un luogo di transito di frontiera della Comunità ; che, qualora le offerte prese in considerazione siano fatte per un altro luogo di transito di frontiera, devono essere adattate tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione ; che è inoltre opportuno fissare i criteri necessari per adeguare i prezzi riferiti ad offerte sul mercato della Comunità, sui mercati interni dei principali paesi terzi produttori ed esportatori sul mercato ellenico, alla fase del prezzo cif o del prezzo franco frontiera ;

considerando che è necessario prevedere taluni adeguamenti per le offerte relative ad un prodotto presentato sotto forma diversa dallo stato sfuso ; che occorre altresì prevedere, per le offerte prese in considerazione, taluni adeguamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla denominazione o alla qualità per la quale è stato fissato il prezzo di entrata ; che i coefficienti di equivalenza delle varie denominazioni e qualità degli oli d'oliva che non hanno subìto un processo di raffinazione sono stati fissati dal regolamento n. 172/66/CEE della Commissione, del 5 novembre 1966 (5) ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE, il prezzo cif può non essere considerato per alcune offerte ; che nulla vieta che i criteri validi per i prezzi cif siano applicati anche al prezzo con-

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 275 del 19. 12. 1970, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 228 del 9. 9. 1969, pag. 7.
(5) GU n. 202 del 7. 11. 1966, pag. 3481/66.

siderato in tale disposizione per quanto riguarda gli adeguamenti sopra menzionati ;

considerando che i prelievi devono essere fissati ogniqualvolta ciò risulti necessario a causa delle variazioni dei dati che servono di base per il loro calcolo ; che è tuttavia utile stabilire un criterio relativo alla frequenza minima delle fissazioni ; che appare sufficiente che un prelievo sia messo in applicazione almeno una volta in una settimana ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento si applica alla determinazione del prezzo cif di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE e del prezzo franco frontiera di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE, nonché alla fissazione dei prelievi applicabili all'importazione degli oli d'oliva che non hanno subìto un processo di raffinazione.

Articolo 2

1. La Commissione determina i prezzi di cui all'articolo 1 in base alle effettive possibilità d'acquisto più favorevoli, tenendo conto di tutte le offerte di oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE, fatte rispettivamente sul mercato mondiale e sul mercato ellenico di cui essa abbia notizia tramite gli Stati membri o con i propri mezzi. Ai sensi del presente regolamento si intendono per « offerte » le offerte e i corsi degli oli d'oliva.

2. Sono tuttavia escluse :

— le offerte che non si riferiscono ad un carico che possa essere realizzato nei 30 giorni successivi alla data di fissazione del prelievo ;

— le offerte che, sulla base dell'andamento dei prezzi in genere o delle informazioni disponibili, la Commissione non ritenga rappresentative della tendenza effettiva del mercato ;

— le offerte corrispondenti ad una possibilità d'acquisto inferiore a 10 tonnellate ;

— le offerte relative ai prodotti presentati in imballaggi di almeno 20 kg ;

— le offerte di oli d'oliva lampanti il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ecceda 8 grammi per 100 grammi ;

— le offerte di oli di sanse d'oliva il cui tenore di acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, ecceda 30 grammi per 100 grammi.

3. Nella determinazione del prezzo cif sono escluse altresì le offerte di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 3

1. In mancanza delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o qualora, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, tali offerte non possono essere prese in considerazione, la Commissione tiene conto di tutte le offerte fatte sui mercati comunitari all'ingrosso rappresentativi per le importazioni in provenienza dal mercato mondiale e dal mercato ellenico degli oli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

2. In mancanza delle offerte di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e al paragrafo precedente, o qualora, in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, tali offerte non possono essere prese in considerazione, la Commissione tiene conto, per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera, dei prezzi rappresentativi delle possibilità di esportazione praticati sul mercato interno dei principali paesi terzi produttori ed esportatori e sul mercato ellenico.

Articolo 4

1. Se le offerte prese in considerazione sono offerte « C & F », il loro importo è maggiorato dell'1 %.

Se le offerte prese in considerazione sono offerte cif, ma fatte per un luogo di transito di frontiera diverso da Imperia, la Commissione le modifica tenendo conto delle spese di trasporto e di assicurazione.

Se le offerte prese in considerazione sono offerte fas, fob ovvero altre offerte, il loro importo è maggiorato delle spese di trasporto e di assicurazione dal luogo d'imbarco o di carico fino al luogo di transito di frontiera di cui sopra e, per le offerte fas, delle spese di carico.

Se le offerte prese in considerazione sono fatte sul mercato comunitario, il loro importo è diminuito delle spese di carico o di sbarco, delle imposte e dei prelievi riscossi all'importazione, nonché, eventualmente, delle spese d'inoltro e degli altri oneri dalla fase cif o franco frontiera alla fase del commercio per la quale le offerte sono fatte.

In caso di applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, i prezzi sono maggiorati delle spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione.

2. Per l'applicazione del presente articolo, la Commissione considera soltanto le spese di commercializzazione, di carico, di trasporto e di assicurazione, di scarico e d'inoltro che, per quanto le consta, sono le meno elevate.

Articolo 5

1. La Commissione determina i prezzi di cui all'articolo 1 per un prodotto sfuso. Se l'olio è offerto sotto altra forma, la Commissione adegua l'offerta detraendone il plusvalore risultante dalla presentazione del prodotto offerto e aggiungendovi le spese supplementari sostenute dall'importatore a causa della presentazione. Se l'olio d'oliva offerto non è filtrato ed appartiene alle qualità vergine extra, fine o corrente, la Commissione adegua l'offerta aggiungendovi un importo che tenga conto delle spese di filtrazione.

2. Le modifiche di cui all'articolo 13, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 162/66/CEE sono effettuate applicando i coefficienti di equivalenza fissati nel regolamento n. 172/66/CEE.

Articolo 6

Per la determinazione del prezzo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento n. 136/66/CEE sono applicabili gli articoli 4 e 5.

Articolo 7

Qualora non si possa prendere in considerazione alcuna offerta per la determinazione del prezzo cif e del prezzo franco frontiera, viene mantenuto il prezzo preso in considerazione precedentemente per il calcolo del prelievo.

Articolo 8

1. I prelievi di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE e all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE sono fissati con la frequenza necessaria per la stabilità del mercato della Comunità e in modo che la loro applicazione sia assicurata almeno una volta alla settimana.

2. I prelievi stabiliti precedentemente sono mantenuti quando la variazione degli elementi del calcolo implichi, rispetto a detti prelievi, una maggiorazione o una diminuzione inferiore a 0,50 unità di conto.

Articolo 9

La Commissione comunica agli Stati membri i prelievi da riscuotere non appena sono stati fissati.

Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 1775/69 è abrogato.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI